Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 136/13
di iniziativa del Consigliere F. PIETROPAOLO,L. DE FRANCESCO recante:
"Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"
relatore: R. SUCCURRO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/10/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/10/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 05/11/2026

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 136/13^ di iniziativa dei consiglieri regionali Pietropaolo e De Francesco pag. 3

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi

Normativa nazionale

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 – Art. 2, co. 3, lett. d) pag. 23

Disciplina dell'agriturismo Art. 2 Definizione di attività agrituristiche

Normativa comparata

Lazio – Legge regionale n. 21 del 18 dicembre 2023 pag. 25

Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti

Puglia - Legge regionale 28 marzo 2019, n. 7 pag. 34

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi

Veneto - Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 pag. 40

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi

Consiglio Regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

"Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"

I Consiglieri Regionali

F.to Filippo Pietropaolo

F.to Luciana De Francesco

Proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a regolamentare il turismo equestre e valorizzare le attività con gli equidi prevedendo la realizzazione di ippovie e, attraverso il collegamento dei singoli percorsi, realizzare la Grande Ippovia della Calabria.

Negli ultimi decenni i cambiamenti in atto nel settore turistico hanno determinato nuovi modelli di vacanza e hanno favorito l'adozione di modalità competitive innovative fra le località turistiche. In particolare, è cresciuta la competizione fra mete e destinazioni nuove e si sono aperti spazi di mercato per le "mete secondarie", luoghi meno noti e non ancora interessati dai principali flussi turistici internazionali ma, anche per tale motivo, particolarmente attraenti per alcuni segmenti turistici, alla continua ricerca dell'autenticità.

Oggi il visitatore vuole conoscere la vita reale delle persone che abitano nelle mete turistiche e ricerca l'autenticità. La Calabria è una regione che attrae principalmente flussi di turismo balneare italiano nei mesi estivi e mostra, di conseguenza, un'elevatissima stagionalità della domanda, causa di un parziale deterioramento delle risorse naturali e di modesti tassi di redditività degli investimenti nel settore. Tutto ciò comporta la necessità di diversificare e di differenziare l'offerta e di ridistribuire i flussi turistici nel tempo e nello spazio.

La perifericità della regione rende indispensabile l'incremento dell'attuale capacità di attrazione delle risorse turistiche. Tale obiettivo si potrebbe conseguire puntando su elementi tipici dello stile di vita e delle tradizioni locali, facendone risaltare l'autenticità ed accrescendo, in tal modo, l'unicità e, di conseguenza, l'attrattiva dell'offerta turistica calabrese.

Un'elevatissima percentuale del territorio è destinata ad aree protette. La ricchezza di risorse naturali rappresenta un punto di forza potenziale, ad oggi non adeguatamente valorizzato.

La prevalenza delle presenze relative al segmento del turismo balneare estivo è la determinante fondamentale dell'elevatissima stagionalità della domanda, che ha evidenti effetti negativi, che innescano un vero e proprio circolo vizioso. Riduce infatti, l'interesse ad investire nel settore ed impoverisce l'offerta di servizi nei periodi di bassa stagione aggravando ulteriormente il fenomeno stesso, che comporta bassissimi valori degli indici di utilizzazione lorda e netta delle strutture ricettive, ridotti tassi di ritorno sugli investimenti, difficoltà nel reperimento di personale qualificato e numerosi altri problemi. Anche la scarsa presenza di turisti stranieri nella regione, seppur in aumento in questi ultimi anni, accentua il fenomeno della stagionalità, poiché gli italiani concentrano ancora notevolmente ed in misura maggiore rispetto ad altri turisti i loro periodi di soggiorno nei mesi estivi.

Sembrerebbe, quindi, necessaria l'adozione di politiche di posizionamento dell'offerta volte a soddisfare l'evoluzione in atto nella domanda, che da modelli di vacanze tradizionali si sposta verso soggiorni più attivi, con molteplici interessi e verso forme diversificate e più complesse di fruizione turistica, oltre che verso una crescente attenzione al rispetto delle risorse naturali.

Da qui nasce l'idea di realizzare un'ippovia che colleghi i territori interessati dal progetto "Grande ippovia della Calabria", che ha quale fine quello di promuovere e sviluppare un sistema turistico sostenibile e non convenzionale che punti alla scoperta e fruizione di un territorio paesaggisticamente e naturalisticamente ragguardevole.

L'ippovia o itinerario percorribile a cavallo è un percorso quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi; consente la pratica dell'equiturismo o meglio turismo a cavallo, ma può essere utilizzata anche per la percorrenza a piedi (trekking) o in mountain bike (cicloturismo).

Il progetto ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità grazie anche all'avvio di iniziative volte alla riscoperta delle identità locali e storiche dei centri interessati.

Il filo conduttore dell'iniziativa legislativa è quello di sfruttare la vocazione turistico-naturalistica del territorio, proponendo un'offerta integrata tra le varie tipologie di escursionismo (trekking a cavallo, a piedi e in mountain-bike), promuovendo i week-end e gli short-break in modo da valorizzare l'ippovia durante tutto l'arco dell'anno.

Per la realizzazione delle finalità della presente proposta di legge la Regione Calabria potrà avvalersi di esperti del settore equestre e di tutte le associazioni che si occupano di turismo ecosostenibile, offrendo la possibilità di istituire e promuovere dei corsi di formazione per il profilo di tecnici equestri.

Parlare di "turismo lento", quindi, equivale a parlare di un turismo compatibile con il territorio e accessibile a tutti, senza ostacoli di carattere economico, strutturale, sociale, culturale. Una nuova visione del sistema di offerta turistica e culturale per migliorare qualitativamente l'attuale modo di visitare e comprendere i patrimoni locali.

L'articolato, nel suo complesso, è composto da 12 articoli.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge prevede un finanziamento di **200.000,00 euro** per l'anno 2027 (di cui euro 130.000,00 per spese in conto capitale ed euro 70.000,00 per spese correnti), destinato allo sviluppo del turismo equestre e alla valorizzazione delle attività con gli equidi. Tale stanziamento sarà coperto mediante la **riduzione per pari importo** delle risorse allocate nella **Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi"** del bilancio regionale di previsione 2026-2028, annualità 2027, garantendo così la **sostenibilità finanziaria** dell'intervento.

1. Analisi della spesa prevista

Il finanziamento di 200.000,00 euro è destinato alle seguenti attività:

1. **Realizzazione e manutenzione delle ippovie (€ 130.000,00)**:
   - Recupero e segnalazione dei percorsi.
   - Creazione della "Grande Ippovia della Calabria".
   - Installazione di segnaletica uniforme e sicurezza dei percorsi.
   - Creazione di piattaforme digitali e mappe interattive.

2. **Promozione e sviluppo del turismo equestre (€ 10.000,00):**
   - Campagne di comunicazione e marketing.
   - Organizzazione di eventi promozionali.

3. **Supporto alla gestione delle ippovie e ai centri ippici (€ 40.000,00):**
   - Incentivi per messa in sicurezza e segnaletica.
   - Rimborso spese per attività afferenti alla figura del coordinatore.

4. **Attività con gli equidi e terapie assistite (€ 20.000,00):**
   - Formazione e aggiornamento professionale.
   - Incentivi per progetti pilota relativi alla riabilitazione nel settore equestre.

2. Neutralità finanziaria e sostenibilità della spesa

La spesa prevista è compatibile con il bilancio regionale, in quanto:

- **È coperta da risorse già allocate nel bilancio 2026-2028, annualità 2027**, senza necessità di nuovi stanziamenti.
- **Non determina incrementi di spesa permanente**, poiché la copertura per gli anni successivi sarà valutata in base alle disponibilità finanziarie della Regione.
- **Non prevede oneri per il personale regionale**, né la creazione di nuove strutture amministrative.
- **Coinvolge soggetti terzi (associazioni, enti locali, consorzi, centri ippici) nella gestione e manutenzione delle ippovie**, riducendo il fabbisogno di risorse pubbliche.

3. Raffronto con la legislazione vigente

La normativa regionale attuale non prevede uno stanziamento specifico per il turismo equestre. Tuttavia, la spesa proposta è in linea con gli investimenti già effettuati in settori affini, come:

- **Turismo lento e sostenibile** (finanziamenti per ciclovie e percorsi escursionistici).
- **Valorizzazione delle aree rurali e dei borghi storici** (Programma di Sviluppo Rurale).
- **Sostegno alle attività sportive e outdoor** (fondi destinati a impianti sportivi e attività ricreative).

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.".

Tab. l - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale che prevede le finalità della proposta di legge.	//	//	//
2	Norma di carattere ordinamentale che prevede le definizioni dei	//	//	//

	termini utilizzati nella proposta di legge.			
3	Norma di carattere ordinamentale che prevede il coordinamento tecnico nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo equestre.	//	//	//
4	Norma che prevede la realizzazione delle Ippovie della Calabria e della Grande Ippovia della Calabria.	//	//	€ 130.000,00
5	Norma che disciplina la gestione delle ippovie della Calabria.	//	//	€ 20.000,00
6	Norma che prevede la realizzazione dei punti di sosta e di ristoro.	//	//	//
7	Norma che disciplina la presenza dei centri ippici e delle reti d'impresa.	//	//	€ 20.000,00
8	Norma che prevede la promozione del turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.	//	//	€10.000,00
9	Norma che prevede la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del turismo equestre.	//	//	€ 10.000,00
10	Norma che valorizza l'attività assistita con gli equidi.	//	//	€ 10.000,00
11	Norma che prevede la realizzazione di un regolamento di attuazione per la legge *de qua*	//	//	//
12	Norma finanziaria	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella l.

Programma/ Capitolo	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Totale**
Missione 07 - Turismo / Programma 01	0	200.000,00	0	200.000,00
Missione 20 - Fondi e Accantonamenti / Programma 03 – Titolo I	0	-70.000,00	0	-70.000,00

Missione 20 - Fondi e Accantonamenti / Programma 03 – Titolo II	0	-130.000,00	0	-130.000,00
Totale		//	//	//

La quantificazione della spesa prevista dalla presente proposta di legge è basata su criteri parametrici e su esperienze di finanziamenti regionali già destinati a settori affini, quali il turismo lento, la valorizzazione del territorio rurale e le infrastrutture per la mobilità dolce. La somma complessiva di **200.000,00 euro per l'anno 2027,** di cui euro 130.000,00 per spese in conto capitale ed euro 70.000,00 per spese correnti, è stata determinata tenendo conto dei seguenti parametri:

1. **Ippovie e infrastrutture (€ 130.000,00)**

❖ **Criterio di quantificazione**:

- Analisi dei costi medi per la riqualificazione di percorsi esistenti (dati derivati da interventi regionali su sentieri escursionistici e ciclovie) e della Grande Ippovia della Calabria.
- Considerazione di un costo medio di 2.000 - 2.500 euro/km per il recupero di percorsi, sulla base di progetti simili realizzati in altre regioni italiane.
- Stima di un intervento su circa 15-20 km di sentieri e ippovie periferiche e intervento su circa 30-32 km della Grade Ippovia della Calabria nel primo anno.
- Costi medi per campagne di marketing territoriale, sviluppo di siti web, piattaforme digitali e mappe interattive dedicati al turismo equestre (basati su esperienze di promozione turistica regionale).

2. **Promozione e comunicazione (€ 10.000,00)**

❖ **Criterio di quantificazione:**

- Stima dei costi per l'organizzazione di eventi e fiere settoriali **(circa 2.000-4.000 euro per evento).**
- Sviluppo di materiale informativo (brochure, video promozionali).

3. **Sostegno ai centri ippici e gestione delle ippovie (€ 40.000,00)**

❖ **Criterio di quantificazione:**

- Analisi degli incentivi già previsti per altre reti turistiche e outdoor, con particolare riferimento ai finanziamenti per la manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici e delle strutture ricettive, installazione della segnaletica.
- Stima di un contributo medio di **2.000-3.000 euro per ogni centro ippico** coinvolto in progetti di rete o gestione delle ippovie.
- Considerazione di un numero iniziale di **5-10 centri ippici o consorzi beneficiari nel primo anno.**
- Stima di un rimborso medio annuo di 20.000,00 euro per le spese sostenute relative alle funzioni attribuite al coordinatore.

4. Attività con equidi e terapie assistite (€ 20.000,00)

❖ **Criterio di quantificazione**:

- Stima dei costi medi per il supporto a progetti di terapia assistita con gli equidi, basati su finanziamenti già concessi per attività simili nel settore della disabilità e dell'inclusione sociale.
- Costi per la formazione degli operatori del settore equestre **(2.500-5.000 euro per corso di formazione).**
- Incentivi per progetti pilota in centri ippici che operano nel settore della riabilitazione equestre.

5. Coerenza con precedenti finanziamenti regionali

La spesa è stata quantificata sulla base di interventi analoghi già finanziati dalla Regione Calabria in ambito di:

- Turismo sostenibile (ciclovie, sentieri escursionistici, borghi storici) → Stanziamenti medi: 50.000-150.000 euro per progetti di valorizzazione territoriale.
- Sostegno alle imprese turistiche e agricole → Finanziamenti medi di 5.000-20.000 euro per impresa beneficiaria.
- Interventi per l'inclusione sociale con animali (terapie assistite, attività educative) → Contributi variabili tra 10.000 e 30.000 euro per progetto.

6. Stima dell'impatto finanziario pluriennale

❖ La spesa per l'anno 2027 (**200.000,00 euro**) è stata calibrata come intervento iniziale per avviare le azioni di base previste dalla legge.

- ❖ Per le annualità successive, la copertura sarà adeguata in base ai risultati ottenuti e alla disponibilità di risorse nel bilancio regionale.

Conclusione

I criteri di quantificazione adottati si basano su:

1. Dati storici relativi a progetti regionali affini.
2. Costo unitario delle singole attività e infrastrutture.
3. Numero di beneficiari e operatori coinvolti.
4. Confronto con finanziamenti simili in altre regioni italiane.

L'importo di **200.000,00 euro per il 2027** è quindi congruo con le esigenze operative della legge e pienamente sostenibile nell'ambito della programmazione finanziaria regionale ed è sostenibile, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale. Il finanziamento previsto di **200.000,00 euro per il 2027** è coperto dalla riallocazione di fondi esistenti, assicurando la realizzazione di interventi strategici per il turismo equestre, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo economico delle aree interne della Calabria.

Proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale vigente, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione del reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

Art. 2

(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;

b) turismo equestre: l'insieme delle attività turistiche, escursionistiche, ricreative e sportive non agonistiche svolte mediante l'impiego di equidi e connesse alla conoscenza e alla fruizione del territorio;

c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro impiego turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali e fiumi e relative aree golenali;

e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori dei centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale e altre organizzazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale o locale, operanti nel territorio regionale;

g) soggetto gestore: il soggetto pubblico o privato, individuato ai sensi dell'articolo 5, responsabile della gestione di una o più ippovie, della manutenzione dei relativi tracciati e dello svolgimento delle attività di promozione, informazione e valorizzazione, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal relativo atto di affidamento;

h) rete regionale delle ippovie: l'insieme coordinato delle ippovie riconosciute, comprensivo dei relativi tracciati di collegamento, dei punti di sosta e ristoro, dei centri ippici aderenti e degli altri servizi funzionali alla fruizione del turismo equestre;

i) Grande Ippovia della Calabria: il sistema integrato di collegamento tra le ippovie riconosciute nel territorio regionale, finalizzato ad assicurare la continuità dei percorsi, la fruizione coordinata del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche della Calabria;

j) operatore del turismo equestre: il soggetto che, in possesso delle qualifiche, abilitazioni o competenze previste dalla normativa vigente in relazione all'attività esercitata, svolge professionalmente attività di accompagnamento, assistenza, organizzazione o supporto nell'ambito del turismo equestre;

Art. 3

(Coordinamento tecnico nella realizzazione di iniziative in materia di turismo equestre)

1. La Regione Calabria, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree protette assicurano il coordinamento delle attività di rispettiva competenza relative all'individuazione delle ippovie, alla realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali e alla promozione del turismo equestre. La Regione si avvale, per gli aspetti specialistici, del supporto del coordinatore di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 4

(Ippovie della Calabria)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, promuove la realizzazione delle ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria di sentieri, carreggiate, strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, nonché mediante il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali protette e nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche o di itinerari enogastronomici e garantisce punti di accesso ai soccorsi motorizzati, preferibilmente su strade pubbliche, adeguatamente indicati in mappa e mediante coordinate GPS, almeno ogni 10 chilometri, ove tecnicamente e ambientalmente possibile, secondo le distanze e le modalità definite dal regolamento, sulla base della morfologia dei luoghi.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 11, disciplina i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle ippovie e per il loro inserimento nella rete regionale.
3. Al fine di consentire una rete integrata di ippovie, denominata "*Grande Ippovia della Calabria*", la Giunta regionale, previa consultazione del coordinatore e nei limiti delle risorse disponibili, disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, non asfaltati, destinati alla fruizione da parte di cavalieri, pedoni, velocipedi anche mediante l'adeguamento o integrazione delle piste ciclopedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi, al fine di istituire un sistema unico di collegamento rurale tra i vari territori interessati.
4. La "*Grande Ippovia della Calabria*" costituisce un sistema integrato di collegamento tra le ippovie regionali, finalizzato alla valorizzazione del turismo equestre mediante il coinvolgimento dei centri ippici e degli operatori del settore equestre, nonché alla promozione e gestione dei percorsi che attraversano i parchi nazionali e regionali presenti nel territorio calabrese.
5. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

(Gestione delle ippovie della Calabria)

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai consorzi di gestione delle ippovie costituiti, su base volontaria, dai soggetti di cui alla lettera a), dalle associazioni di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 2 e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dove insiste l'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti;

b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei contributi di cui alla presente legge è riconosciuta priorità ai soggetti interessati alla realizzazione delle ippovie.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un coordinatore con comprovate esperienze e competenze tecniche del settore equestre, che ha il compito di:

a) analizzare la fattibilità dei progetti riguardanti le ippovie minori ed i collegamenti fra i punti di interesse e l'ippovia principale;

b) esprimere parere tecnico di agibilità delle ippovie;

c) monitorare l'andamento dei lavori di realizzazione delle ippovie;

d) fornire supporto tecnico per le attività equestri svolte lungo i percorsi realizzati.

6. Al coordinatore è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse all'incarico, nel limite massimo annuo di euro 20.000,00.

Art. 6

(Punti di sosta e ristoro)

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché siano accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati alla sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e in materia di benessere animale.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso, mediante procedure pubbliche e trasparenti, ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. Nella propria attività di programmazione di sostegno alle iniziative turistiche, la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili, riconosce particolare priorità a quelle iniziative progettuali che mirino al recupero ed alla riqualificazione di immobili presenti lungo il tracciato dell'ippovia e che sono riconosciuti di pregio storico e paesaggistico, individuabili nel contesto culturale della tradizione agrosilvopastorale, in base al parere delle amministrazioni competenti in materia di

tutela culturale e ambientale. Tali attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

(Centri ippici)

1. Ai fini della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli statuti delle associazioni associate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed alla Federazione italiana sport equestri, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e igienico-sanitaria vigente.
2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e non comporta mutamento della destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Al fine di favorire la gestione coordinata e la valorizzazione della "*Grande Ippovia della Calabria*", i centri ippici e gli operatori del settore equestre possono aderire, su base volontaria, alla relativa rete, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11. Ai soggetti aderenti possono essere concessi contributi per la realizzazione di interventi di cartellonistica della rete dei tracciati di collegamento e per la messa in sicurezza dei percorsi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.
5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendono possibili l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

6. La Giunta regionale, con l'approvazione del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 11, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
c) la presenza di istruttore qualificato in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati a sostare;
e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

Art. 8

(*Promozione del turismo equestre e valorizzazione delle attività con gli equidi*)

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione ed aggiornamento professionale nonché individuando e definendo i percorsi, le tappe ed i punti di sosta sul territorio regionale.
2. La Regione Calabria, per gli aspetti legati alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, previa necessaria intesa, chiede il supporto ai comandi regionali delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale che hanno specifica competenza nel settore ambientale per la realizzazione delle attività connesse alla organizzazione della rete delle ippovie.
3. La Regione Calabria promuove, altresì, il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

4. La Regione, d'intesa con gli enti locali, i gruppi di azione locale, le associazioni, i rappresentanti del settore equestre, le pro loco, nonché i consorzi di gestione, promuove accordi finalizzati alla promozione e sviluppo del settore del turismo equestre e della rete delle ippovie.
5. La Giunta regionale disciplina, altresì, la concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, per la realizzazione delle ippovie e delle iniziative di promozione e di comunicazione, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie calabresi e di tutti gli stakeholders ad esse connesse. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 9

(*Formazione e aggiornamento professionale*)

1. La Regione Calabria organizza corsi di formazione e aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore del turismo equestre, fatte salve le qualifiche già rilasciate dalle associazioni associate al Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni competenti in materia, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

(*Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, promuove gli interventi assistiti con gli equidi, distinti in terapia assistita con gli animali, educazione assistita con gli animali e attività assistita con gli animali. Tali interventi sono realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11

(*Regolamento di attuazione*)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

a) i limiti di utilizzazione delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per velocipedi

e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale di cui all'articolo 4;

b) i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle ippovie e per il loro inserimento nella rete regionale;
c) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei criteri generali di cui al comma 3 dell'articolo 5;
d) i criteri e le modalità per l'individuazione degli immobili di proprietà regionale e per le relative concessioni in uso;
e) le disposizioni generali per i centri ippici di cui all'articolo 7, comma 6;
f) le direttive per l'organizzazione di corsi di formazione di cui all'articolo 9, comma 1;
g) le modalità attuative, per quanto di competenza regionale, degli interventi di terapia, educazione e di attività assistita con gli equidi, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale vigente e delle linee guida nazionali;
h) i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1;
i) i criteri e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal coordinatore nello svolgimento delle attività connesse all'incarico, entro il limite massimo previsto dalla presente legge.

Art.12

(*Norma finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme della presente legge che si quantificano nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede, per euro 70.000,00, mediante le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – Titolo I "Spese correnti", e per euro 130.000,00 mediante le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – Titolo II "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 07, Programma 01 (U.07.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026- 2028, annualità 2027.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvederà nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

I Consiglieri regionali

F.to Filippo Pietropaolo

F.to Luciana De Francesco

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 20 febbraio 2006 , n. 96

Disciplina dell'agriturismo.

Vigente al : 27-10-2026

Art. 2

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi

nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti

Numero della legge: 21
Data: 18 dicembre 2023
Numero BUR: 101
Data BUR: 19/12/2023

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

CAPO II TURISMO EQUESTRE

Art. 2 (Definizione)

Art. 3 (Ippovie laziali)

Art. 4 (Punti di tappa, di sosta e di ristoro)

CAPO III CENTRI IPPICI

Art. 5 (Definizione. Costituzione e avvio dell'attività)

Art. 6 (Centri ippici in zona agricola)

CAPO IV ALLEVAMENTO DI EQUIDI

Art. 7 (Definizione)

Art. 8 (Iniziative a favore dell'allevamento di equidi)

CAPO V INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI

Art. 9 (Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi)

Art. 10 (Requisiti per l'erogazione degli interventi assistiti con gli equidi)

Art. 11 (Vigilanza e controllo)

Art. 12 (Formazione)

Art. 13 (Progetti)

Art. 14 (Iniziative a favore degli interventi assistiti con gli equidi)

CAPO VI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI

Art. 15 (Impiego di equidi nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 (Regolamento regionale)

Art. 17 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

CAPO VIII DISPOSIZIONI ULTERIORI URGENTI

Art. 19 (Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica)

Art. 20 (Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale)

Art. 21 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

Art. 22 (Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni relative al turismo equestre nonché alle infrastrutture ad esso connesse, quali ippovie, centri ippici e punti di tappa, di sosta e di ristoro, nonché agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi, tenendo conto, altresì, di tutte le altre attività svolte in connessione con gli ambiti predetti.

2. La Regione valorizza le attività indicate al comma 1, in forma integrata, uniformando la disciplina di cui alla presente legge ai principi di inclusione sociale, tutela della salute e sostegno allo sviluppo economico territoriale, in conformità alla Costituzione, allo Statuto e all'ordinamento dell'Unione europea nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi.

3. La Regione, in particolare, riconosce:

a) al turismo equestre, come pure ai centri ippici e all'allevamento di equidi svolto in funzione del turismo equestre, un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale nonché per la crescita culturale e sociale del Lazio e lo promuove e sostiene nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali del Lazio nonché della qualità e compatibilità ambientale;

b) agli interventi di terapia, educazione e attività assistita con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto tutti i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa, ludico-ricreativa e sportiva.

CAPO II

TURISMO EQUESTRE

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per turismo equestre si intende le attività turistiche, ricreative, ludico-addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli, montati o attaccati, oppure con muli o asini someggiati.

2. Il turismo equestre rientra nelle attività multifunzionali e nelle attività multimprenditoriali di cui, rispettivamente, agli **articoli 2**, comma l, lettera b), e **3 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14** (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche.

Art. 3

(Ippovie laziali)

1. La Regione, in considerazione del ruolo strategico riconosciuto al turismo equestre, promuove la realizzazione delle ippovie laziali mediante l'identificazione, il censimento, l'eventuale riapertura, la valorizzazione e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, ancorché vicinali o interpoderali, o qualsiasi altro percorso collocato

anche su argini di canali, laghi, fiumi e torrenti, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare riguardo ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antiche borgate rustiche o in ambienti di grande valore paesistico e naturalistico, al contempo favorendo la creazione di punti di sosta, di tappa e di ristoro.

2. La Regione promuove, altresì, pure mediante l'uso di tecnologie digitali, la divulgazione delle ippovie laziali attraverso la realizzazione di iniziative dirette a promuovere e a valorizzare le realtà territoriali operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolte congiuntamente all'allevamento di equidi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati dagli enti locali e dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali anche attraverso la concessione di contributi da parte della Regione, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e del regolamento di cui all'articolo 16. Le iniziative divulgative di cui al comma 2 sono effettuate, altresì, dalla Regione in collaborazione con i soggetti operanti nel settore del turismo equestre, anche ove svolto in connessione con l'allevamento di equidi, pure attraverso la concessione di contributi ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 16.

4. Le iniziative divulgative di cui al comma 2 possono essere effettuate anche su proposta delle organizzazioni professionali del settore agricolo e/o turistico e/o da altri soggetti qualificati.

Art. 4

(Punti di tappa, di sosta e di ristoro)

1. La Regione, la Città metropolitana di Roma Capitale, le province e i comuni, singoli o associati, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le Università agrarie, le aziende sanitarie locali (ASL) e gli altri enti pubblici regionali, al fine di favorire la creazione dei punti di sosta, di tappa e di ristoro lungo le ippovie di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere l'uso di immobili di loro proprietà ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, operanti da almeno due anni, oppure, nel caso in cui si tratti di associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, anche di nuova costituzione, i quali ne facciano richiesta per utilizzarli o adattarli a proprie spese come punti di sosta, di tappa o di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

CAPO III

CENTRI IPPICI

Art. 5

(Definizione. Costituzione e avvio dell'attività)

1. Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare cavalli, muli e asini, anche ivi allevati, siano o meno di proprietà del soggetto titolare del medesimo centro, i quali siano idonei all'uso turistico, ricreativo, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico può essere costituito o gestito da imprese, in forma individuale o societaria, oppure da associazioni.

3. L'avvio dell'attività del centro ippico è subordinata alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l'avvio dell'attività, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

4. Nel caso in cui il centro ippico è costituito o gestito da un imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'**articolo 2 della l.r. 14/2006** o da un soggetto connesso ai sensi degli **articoli 54** e **57 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38** (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche nella modalità della multimprenditorialità di cui all'**articolo 3 della l.r.**

14/2006, per il procedimento relativo all'avvio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1**, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche.

Art. 6

(Centri ippici in zona agricola)

1. Alle strutture immobili dei centri ippici, se situate in zona agricola, si applica la normativa urbanistica regionale prevista per le stesse.

CAPO IV

ALLEVAMENTO DI EQUIDI

Art. 7

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per allevamenti di equidi si intende l'allevamento di equidi impiegati per lo svolgimento delle attività di turismo equestre, come meglio precisate al Capo II e per gli interventi assistiti con gli equidi, come meglio precisati al Capo V.

Art. 8

(Iniziative a favore dell'allevamento di equidi)

1. La Regione, nell'intento di valorizzare l'allevamento di equidi, privilegia soprattutto quello svolto in connessione con l'azienda agricola, in particolare tramite l'impiego delle razze autoctone della Regione ai sensi della **legge regionale 1° marzo 2000, n. 15** (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche. A tal fine, oltre agli interventi previsti dal vigente Programma di sviluppo rurale (PSR), la Regione:

a) promuove, per quanto di competenza, tutte le iniziative più opportune affinché il sostegno all'allevamento di equidi, in ogni fase della partecipazione regionale alla programmazione dei fondi europei e statali in materia di allevamento, sia elevato a obiettivo prioritario;

b) concede, con riferimento all'allevamento di equidi svolto in connessione con il turismo equestre i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, alle condizioni ivi indicate.

CAPO V

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI

Art. 9

(Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi)

1. La Regione, nell'ambito della valorizzazione e promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) e nel rispetto dell'Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", recepito con il decreto del Commissario ad acta 9 marzo 2016, n. U00070, di seguito denominato Linee guida nazionali, e con le disposizioni regionali attuative, riconosce agli interventi assistiti con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa e ludico-ricreativa.

2. Gli interventi assistiti con gli equidi sono gli interventi di terapia assistita, di educazione assistita e di attività assistita, così come definiti nelle Linee guida nazionali, che prevedono l'impiego degli equidi.

Art. 10

(Requisiti per l'erogazione degli interventi assistiti con gli equidi)

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono praticati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida nazionali e dalle disposizioni attuative adottate dalla Regione e iscritti negli elenchi regionali per i centri specializzati, per le strutture pubbliche e private non specializzate e per le figure professionali e gli operatori che erogano IAA.

2. Gli equidi impiegati negli IAA devono possedere i requisiti sanitari, comportamentali e di tutela del benessere animale previsti dalle Linee guida nazionali. Gli equidi devono essere in regola con il test di Coggins, nel rispetto della normativa vigente, e sottoposti alle profilassi vaccinali e sanitarie secondo le prescrizioni del medico veterinario esperto in IAA, nonché in regola con le linee guida della Federazione italiana sport equestri (FISE) e della Federazione italiana turismo equestre e Trec – Ante (FITETREC – ANTE) qualora l'equide sia iscritto ai ruoli delle Federazioni medesime.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. La direzione regionale competente in materia di salute, anche avvalendosi dell'ASL competente per territorio, controlla la permanenza dei requisiti dei soggetti che erogano interventi assistiti con gli equidi nonché la regolare realizzazione dei progetti di cui all'articolo 13.

2. Nei casi di accertata perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente, la direzione regionale competente in materia di salute ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare.

Art. 12

(Formazione)

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle equipe multidisciplinari per gli interventi assistiti con gli equidi.

2. I percorsi formativi devono essere correlati al ruolo rivestito nell'ambito degli interventi assistiti con gli equidi, secondo quanto previsto nelle Linee guida nazionali.

3. La Regione, ai fini di cui al presente articolo, riconosce la validità dei titoli rilasciati nelle altre Regioni in conformità alle Linee guida nazionali.

Art. 13

(Progetti)

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono svolti sulla base di specifici progetti terapeutici, educativi, ludico-ricreativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, l'autonomia personale e l'integrazione sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da un'equipe multidisciplinare ai sensi della disciplina regionale di recepimento delle Linee guida nazionali.

Art. 14

(Iniziative a favore degli interventi assistiti con gli equidi)

1. La direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio può concedere in affitto, nel rispetto del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11, relativo ai criteri, alle modalità e agli strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità regionale, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.

2. La direzione regionale di cui al comma 1 può, altresì, attribuire beni immobili di proprietà della Regione in concessione o locazione a canone ricognitorio, nel rispetto delle Linee guida

per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2020, n. 619, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.

CAPO VI

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI

Art. 15

(Impiego di equidi nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo a manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, e successive modifiche, sono autorizzate a condizione che siano garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti e degli equidi impiegati, nonché del pubblico, stabiliti ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive modifiche. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla data di richiesta del comitato organizzatore della manifestazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Regolamento regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento nel quale, ferme restando per gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali le competenze regolamentari attribuite dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, sono definiti:

a) le modalità e i criteri tecnici per la realizzazione da parte degli enti locali e degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sentiti gli enti competenti, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva del settore equestre, purché riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), FISE, FITETREC-ANTE e prevedendo espressamente che, a loro volta, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, prima di procedere ai medesimi interventi, sentano i predetti soggetti riconosciuti dal CONI;

b) i criteri e le modalità per l'attività di controllo e monitoraggio degli interventi di cui alla lettera a) finalizzati a garantire la tempestiva soluzione di eventuali criticità, anche attraverso la predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione delle ippovie da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

c) i criteri e le modalità per la concessione agli enti locali, agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali e ai soggetti operanti nel settore del turismo equestre di contributi regionali per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) i criteri e le modalità per l'individuazione degli immobili di proprietà della Regione di cui all'articolo 4 e per la relativa concessione in uso;

e) le misure dirette a garantire sia la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dai centri ippici, sia, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto, la salvaguardia e il benessere dei cavalli, muli e asini di cui i medesimi centri si avvalgono, prevedendo, in particolare:

1) l'affidamento della gestione tecnica del centro ippico a un soggetto titolare di un brevetto conseguito presso quella tra le Federazioni di cui alla lettera a) che risulti competente a rilasciarlo, a seconda dell'indirizzo dell'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla

prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, oppure dell'attività di turismo equestre;

2) la presenza all'interno del centro ippico di un numero di recinti e strutture tale da consentire ai cavalli, ai muli e agli asini di avere spazi sufficientemente ampi nei quali sostare;

3) la possibilità per cavalli, muli e asini di stanziare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata, assicurando agli stessi la disponibilità di acqua e ombra;

f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 17

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'**articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11** (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

a) del "Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. A decorrere dall'anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) del "Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 140.000,00, di cui euro 70.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) alla **legge regionale 6 agosto 2007, n. 13** (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titolo 1;

b) alla **l.r. 15/2000** e all'**articolo 12 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1**, relativo agli interventi a favore delle aziende agricole per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, iscritte nel programma 01

Consiglio regionale della Calabria V Commissione

"Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI ULTERIORI URGENTI

Art. 19

(Disposizioni per la realizzazione di investimenti diretti a favorire la mobilità ciclistica)

1. Al fine di favorire, ai sensi della **legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11** (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) e successive modifiche, la mobilità ciclistica e in considerazione del rilevante interesse pubblico che la stessa riveste, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno o più accordi con Roma Capitale e altri enti locali volti a disciplinare la realizzazione di piste ciclabili. Tali accordi definiscono anche le modalità con cui Roma Capitale e gli altri enti locali mettono a disposizione della Regione i fondi necessari alla realizzazione del programma degli interventi.**(1)**

2. Per la realizzazione del programma degli interventi di cui al comma 1, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Incremento del concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale)

1. Al fine di garantire la compensazione dell'adeguamento tariffario di cui all'**articolo 30 bis della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30** (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, il concorso finanziario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, è incrementato per un importo pari a euro 8.816.503,54, a valere sull'annualità 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.816.503,54, per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, da versare all'entrata della Regione nella tipologia 104 "Compartecipazioni di tributi" del titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e da iscrivere nell'apposita voce di spesa del programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 21

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'**articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020**, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con **legge regionale 30 marzo 2023, n. 2**, sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 22

SPESA

Missione	Programma	Tit.	Legge regionale	2023	2024	2025
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 – Sostegno all'occupazione	1	19/2022, art. 9, commi 11-13 – Spese relative al protocollo d'intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa	+ € 500.000,00	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	03 – Altri fondi	1	2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale)	- € 500.000,00	-	-

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2026, n. 22

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 7

“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale

2. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea;
b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi;
c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

Art .2

Principio della concentrazione

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3

Ippovie della Puglia

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti al comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie pugliesi.

8. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 4
Gestione delle ippovie della Puglia

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:
   a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
   b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:
   a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
   b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:
   a) non perseguimento di fini di lucro;
   b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 5
Punti di sosta e di ristoro

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
   a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
   b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
   c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6
Centri ippici

1. Ai fini delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7
Valorizzazione delle attività con gli equidi

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 8
Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo 1110070.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Legge regionale "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"
Rif. Delibera di Consiglio regionale del 05/03/2019 n. 259
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		100.000,00	0,00	
		previsione di cassa		100.000,00	0,00	
Totale Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		100.000,00	0,00	
		previsione di cassa		100.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		100.000,00	0,00	
		previsione di cassa		100.000,00	0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	100.000,00	
		previsione di cassa		0,00	100.000,00	
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	100.000,00	
		previsione di cassa		0,00	100.000,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	100.000,00	
		previsione di cassa		0,00	100.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	
		previsione di cassa		100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		100.000,00	100.000,00	
		previsione di cassa		100.000,00	100.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
LA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA (DOTT. NICOLA PALADINO)

Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 (BUR n. 16/2018)

DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CON GLI EQUIDI

Art. 1 - Finalità e definizioni.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

2. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale.

3. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;

b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;

c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;

e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;

g) terapia assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche,

sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l'impiego di equidi;
h) educazione assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l'impiego di equidi;
i) attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l'impiego di equidi.

Art. 2 - Principio della concertazione.

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3 - Ippovie del Veneto.

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso collocato anche su argini di canali, fiumi e golene, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o

alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, dalle associazioni rappresentative del settore equestre, nonché dai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all’articolo 4.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie del Veneto, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l’assegnazione dell’intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all’articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

8. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Art. 4 - Gestione delle ippovie del Veneto.

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;

b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre;

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Art. 5 - Punti di sosta e di ristoro.

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri

ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6 - Centri ippici.

1. Ai fini della presente legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;

b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;

c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;

d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;

e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

6. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai

centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 5 quinquies dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la parola: "*cavalli*" è sostituita con la parola: "*equidi*" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con riferimento alla tutela, alla gestione e al benessere degli equidi*".

Art. 7 bis - Disposizioni per la movimentazione degli equidi. (1)

1. Nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d'uso.".

Art. 8 - Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi.

1. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

2. Le modalità operative per disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.

Art. 9 - Valorizzazione delle attività con gli equidi.

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto

equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 9 bis - Programma di iniziative per la promozione ed attualizzazione della cultura del cavallo. (2)

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 8 comma 2 e all'articolo 9 comma 3 della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro il termine di trenta giorni decorsi i quali si prescinde, un programma annuale di iniziative per riconoscere e promuovere la figura del cavallo nella storia, archeologia, tradizioni e cultura del Veneto e per valorizzare l'attualità del suo contributo, anche quale strumento finalizzato alla cura ed al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con i cavalli nonché allo scopo di favorire forme di integrazione sociale e di miglioramento della qualità di vita.

2. Il programma annuale prevede iniziative finalizzate:

a) alla ideazione, promozione e sostegno di eventi e incontri di natura culturale, ivi comprese iniziative cinematografiche e dello spettacolo, con operatori del settore, anche del mondo dei media, con associazioni di categoria ed enti fieristici, per preservare e promuovere la figura del cavallo nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali del Veneto purché tali attività rispettino il cavallo in quanto essere senziente e ne preservino il benessere anche attraverso l'adozione delle misure necessarie idonee a evitare ogni forma di abuso e/o sfruttamento nonché, al fine di diffondere la conoscenza del cavallo come simbolo dei Veneti Antichi, anche attraverso progetti di collaborazione tra pubblico e privati per l'inserimento di apposita segnalazione dei principali eventi storici e dei percorsi archeologici incrociabili percorrendo le ippovie del Veneto;

b) alla diffusione della conoscenza delle patologie che possono trovare giovamento dagli "Interventi assistiti con gli animali", secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente legge, con specifico riferimento al cavallo e agli interventi a valenza terapeutica legati all'utilizzo del cavallo, con particolare riguardo alla

realizzazione di iniziative di terapia assistita per studenti affetti da "Sindrome da deficit di attenzione" (ADHD), in collaborazione con gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale;
c) al coinvolgimento, nell'ambito di percorsi di rieducazione volti al reinserimento sociale, e d'intesa con le competenti autorità statali del sistema penitenziario e degli uffici di sorveglianza, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attività relative alla cura e valorizzazione del cavallo, anche presso strutture esterne destinate ad ospitare i cavalli e per il loro utilizzo secondo le diverse iniziative di cui alla presente legge, ivi compresi la attivazione di percorsi di formazione professionale di settore, in funzione del reinserimento sociale e lavorativo;
d) a sostenere progetti terapeutici e riabilitativi avvalendosi di centri autorizzati allo svolgimento di interventi assistiti con il cavallo per facilitare il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitiva correlate a patologie quali la paralisi cerebrale infantile, l'autismo, la Sindrome di Down, il morbo di Alzheimer, le demenze in genere, gli esordi psichiatrici in età adolescenziale, la SLA e i disturbi che riguardano la sfera relazionale e delle capacità comunicative nonché le patologie conseguenti a traumi correlati all'infortunistica.

3. Il programma annuale, corredato dal rendiconto, ovvero dallo stato di avanzamento delle iniziative realizzate a valere per l'esercizio precedente, viene definito, anche avvalendosi, e per gli aspetti di rispettiva competenza, di Veneto Agricoltura, delle Università degli Studi del Veneto e delle associazioni rappresentative del settore equestre.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di

bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 11 - Abrogazioni.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sono abrogati.

1() Articolo inserito da comma 1 art. 44 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29.
2() Articolo aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 22 aprile 2025, n. 4